

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2752

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAUSA, ROMANATO, SPITELLA, BERTÈ, GIORDANO,
BARDOTTI, MEUCCI, LETTIERI, CAIAZZA, BUZZI,
REALE GIUSEPPE, ROGNONI**

Presentata il 15 ottobre 1970

**Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754,
sulla sperimentazione negli istituti professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'unità proposta di legge si intende soddisfare le esigenze verificatesi in sede di attuazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

In forza di detta legge, infatti, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire corsi sperimentali speciali, successivi al normale corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica negli istituti professionali, completando così ad un quinquennio il corso di studi medesimo.

Al termine dei corsi sperimentali (annuali, biennali o triennali, secondo la « qualifica » di partenza) gli allievi sostengono un esame di Stato per il conseguimento della « maturità professionale », che consente anche l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, ai sensi della successiva legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Mentre si rinvia, per ogni più particolare disposizione, alla citata legge n. 754, occorre notare come il limite numerico previsto dalla legge medesima in 350 corsi ha consentito di accogliere solo in parte le richieste di iscrizione dei giovani qualificati, originando

così una forzosa discriminazione fra i vari istituti professionali (funzionanti in numero di 530 con oltre 1.200 scuole coordinate in altri comuni) e fra i vari aspiranti.

La presente proposta di legge intende appunto rimuovere tale inconveniente consentendo una estensione dell'esperienza, pur in limiti che non prevedano una indiscriminata generalizzazione.

L'articolo 2 della presente proposta, inoltre, prevede la copertura della spesa conseguente all'aumento del numero dei corsi e, nel tempo stesso, garantisce la possibilità di sostenere le spese conseguenti al funzionamento dei corsi sperimentali già in atto.

Per questi ultimi, in effetti, essendo la legge n. 754 intervenuta ad anno scolastico ormai iniziato, non esiste sufficiente capienza negli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, il quale, ciò nonostante, ha dovuto procedere alla istituzione dei corsi in parola, per evitare ulteriori agitazioni degli interessati, che fin dal febbraio 1969 attendevano l'apposito provvedimento legislativo,

Poiché dopo il primo anno della sperimentazione dei corsi è necessario allargare la loro presenza anche in quegli istituti che non li avevano richiesti o non li avevano ottenuti,

per poter avere una completa campionatura per il giudizio da esprimere nel 1971, si è nella necessità di istituirli laddove se ne avverta, con obiettività, l'esigenza documentata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata con la legge 14 settembre 1970, n. 692, è abrogato.

ART. 2.

Alla spesa relativa al funzionamento dei corsi sperimentali post-qualifica, di cui all'articolo 1 della legge citata e successive modificazioni, valutata per l'anno 1970 in lire 11 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.